

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 92/1949 (ALLOGGI DEGLI EQUIPAGGI - RIVEDUTA).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, si comunica che, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, le previsioni della Convenzione in esame continuano a trovare applicazione per effetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, e del decreto del Ministro della Marina Mercantile del 22 ottobre 1982 (per le navi da pesca), a cui si rinvia.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sullo stato dei lavori in ordine all'elaborazione del precitato Regolamento, si rinvia a quanto comunicato con il rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 133/1970 (alloggi degli equipaggi – disposizioni complementari).

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito al quesito di cui all'art. 1, si fa presente che le disposizioni di cui alla legge n. 1045/1939 si applicano alle navi mercantili nazionali superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda, nonché alle navi da pesca superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda e a quelle inferiori alle 200 tonnellate soltanto se adibite alla pesca oceanica.

Le disposizioni di cui al precitato decreto del Ministro della Marina Mercantile del 22 ottobre 1982 si applicano a tutte le navi da pesca superiori a 50 e fino a 200 tonnellate di stazza lorda.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 271/1999 si applicano a tutte le navi o unità mercantili adibite a navigazione marittima e alla pesca, nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.

In merito al quesito di cui all'art.3, si precisa che l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1045/1939 è svolta dall'autorità marittima (Capitaneria di Porto, e all'estero, Autorità consolare), dagli Uffici di sanità marittima (Servizio sanitario assistenza al personale navigante) e dalle Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, istituite ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n. 271/1999, che hanno sostituito le Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi di cui all'art.82 della legge n. 1045/1939.

Delle predette Commissioni fanno parte anche due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare e due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori; per le navi da pesca, invece, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.

Le Commissioni territoriali effettuano visite periodiche (ogni sei mesi) od occasionali sulle navi, finalizzate al controllo sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1045/1939, nonché, per quanto attiene all'equipaggio, sul rispetto dei principi generali igienico - sanitari.

Per quanto riguarda le procedure d'ispezione, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5 e seguenti del decreto 13 ottobre 2003, n. 305.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 della legge n. 1045/1939.

In merito al quesito di cui all'art.5, si fa presente che la previsione di cui alla lettera c) di tale articolo trova applicazione per effetto della disposizione di cui all'art.84, secondo il quale le visite occasionali sono disposte dall'autorità marittima, sempre che ne riconosca l'opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare o delle associazioni degli armatori.

Delle visite eseguite è formato un processo verbale.

Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria di Porto, è notificato al Comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

In merito al quesito di cui all'art.8, si precisa che la previsione di cui al paragrafo 5 di tale articolo, riguardante il sistema di riscaldamento negli alloggi degli equipaggi, trova applicazione per effetto della disposizione di cui all'art.43 della legge n. 1045/1939, secondo la quale sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine, nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare, nel caso di temperatura esterna uguale a zero, permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C.

In merito al quesito di cui all'art.13, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 56 della precitata legge n. 1045/1939, il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro - capite per il personale di coperta e di camera, e a litri 20 per quello di macchina, da aumentare rispettivamente a litri 22 e a litri 30 nei climi tropicali. Dei predetti quantitativi assegnati, 10 litri devono essere adibiti per la doccia.

In merito ai quesiti di cui all'art. 16, si fa presente che, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 1045/1939, qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale, rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo per confezionare il vitto secondo le loro abitudini e costumi.

Per quanto riguarda il numero di persone che possono occupare i dormitori, si rinvia alla disposizione di cui all'art. 12 della legge n. 1045/1939, secondo la quale nei dormitori possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

In merito al quesito di cui all'art. 18 si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 79 della precitata legge.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
2. Legge 16 giugno 1939, n. 1045;
3. Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 22 ottobre 1982;
4. Art. 5 e seguenti del decreto 13 ottobre 2003, n. 305.